

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE PENALE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.A.;

avverso la sentenza 8 novembre 2004 del Giudice monocratico del Tribunale di Verona;

letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. de Roberto;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza 8 novembre 2004 il Tribunale in composizione monocratica di Verona applicava ad D.A. la pena concordata di mesi quattro, giorni dieci di reclusione e Euro 200,00 di multa, per i delitti di furto e di ricettazione, tenuto conto della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, revocando altresì le sospensioni condizionali della pena concesse dal Tribunale di Brescia con sentenza del 5 novembre 2002, divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2003, dal Tribunale di Alessandria con sentenza del 24 marzo 2003, divenuta irrevocabile il 9 maggio 2003, e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano con sentenza del 30 aprile 2003, divenuta irrevocabile il 9 luglio 2003. 2. Il difensore di D.A. ha proposto ricorso per violazione di legge, invocando l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e l'art. 168 c.p., commi 1 e 2. Domanda l'annullamento della sentenza nella parte in cui dispone la revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse, col dedurre che con la sentenza di patteggiamento non può disporsi la revoca della sospensione condizionale, non avendo tale decisione natura di sentenza di condanna e non contenendo l'accertamento di responsabilità che costituisce il necessario presupposto della revoca. 3. La VII Sezione penale, cui il ricorso è stato assegnato, lo ha, con ordinanza del 12 maggio 2005, rimesso alle Sezioni unite.

Rileva che la linea interpretativa seguita dalla giurisprudenza circa l'estraneità della sentenza di patteggiamento al novero delle sentenze di condanna (Sez. VI, 3 settembre 2004, Piampiano) è in contraddizione con la giurisprudenza costituzionale, che riconosce la natura di accertamento giurisdizionale anche a tale decisione, sì da apprezzarne la compatibilità con l'art. 101 Cost., comma 2 (sentenza n. 313 del 1990).

La Corte costituzionale, pur escludendo che la sentenza di patteggiamento contenga un accertamento pieno della responsabilità (sentenze n. 499 del 1995 e n. 251 del 1991), riconosce che la decisione richiede comunque un accertamento negativo circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., che non equivale ad una pronuncia positiva di responsabilità, ma in qualche modo presuppone pur sempre la responsabilità (sentenza n. 155 del 1996).

Sulla base di questa giurisprudenza la Corte di cassazione ha affermato che la sentenza di patteggiamento non può costituire il presupposto per la revoca della sospensione condizionale della

pena.

L'orientamento giurisprudenziale contrario alla qualificazione della decisione che applica la pena su richiesta come sentenza di condanna dovrebbe essere ormai superato alla stregua delle modifiche apportate dalla L. n. 134 del 2003, che ha introdotto il termine "irrogazione" per indicare l'applicazione della pena, ed ha novellato l'art. 629 c.p.p., con l'espressa ammissione della revisione anche delle sentenze di patteggiamento, sull'evidente presupposto di un loro contenuto di accertamento.

4. Con provvedimento del 20 luglio 2005 il Primo Presidente di questa Corte ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite "essendosi ravvisato un contrasto di giurisprudenza".

Motivi della decisione

1. L'ordinanza della VII Sezione penale ripropone alle Sezioni unite il quesito interpretativo incentrato sulla revoca, ex art. 168 c.p., comma 1, della sospensione condizionale in conseguenza di una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti. Per un verso, ponendo in discussione la giurisprudenza di questa Corte circa la natura di tale sentenza, per un altro verso, assegnando valore esponenziale alle novazioni normative introdotte soprattutto dalla L. n. 134 del 2003. 2. Per il momento il Collegio ritiene necessario soprassedere dall'esame di simili approdi soprattutto considerando che il quesito al quale queste Sezioni unite sono chiamate a dare risposta riguarda esclusivamente - per di più, in presenza di una vicenda contrassegnata dall'applicazione di una pena nei limiti infrabiennali - l'operatività del regime della revoca della sospensione condizionale della pena alla stregua del precetto dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1.

Sotto tale profilo non possono queste Sezioni unite omettere di constatare che ben tre sentenze della Corte di cassazione nella sua composizione più ampia abbiano risolto il problema in senso negativo. Cosicché una rivisitazione dell'istituto che sia attenta a designare come punto fermo - almeno nella sua ineludibilità, ma non per questo inaccessibile a rilievi di ordine metodologico - la pregressa giurisprudenza, richiede che ad essa si pervenga soprattutto (se non esclusivamente) sulla base dei decisivi interventi normativi che hanno rimodellato il procedimento di cui all'art. 444 c.p.p. e seguenti.

3. Come si è già accennato, l'ordinanza di rimessione sembra richiedere, in effetti, un revirement interpretativo in ordine alla natura della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, anche alla luce del novum derivante dal regime del c.d. "patteggiamento allargato" introdotto dalla L. 12 giugno 2003, n. 134.

Gli argomenti enucleati dal giudice a quo impongono a questa Corte un'accurata disamina sulla proposizione dialettica accordo delle parti-poteri di controllo del giudice, alla luce della normativa antecedente alla "novella", per verificare poi l'incidenza dello ius novum nel sistema congegnato dalla L. n. 134 del 2003.

Peraltro, una giurisprudenza ultradecennale circa la natura della decisione che applica la pena su richiesta non esonera il Collegio - come si vedrà, anche alla stregua dello ius novum - da un approfondito esame in proposito. Semmai, il nodo problematico da sciogliere è l'individuazione dell'effettivo significato del precetto (olim) contenuto nell'art. 445 c.p.p., comma 1, ultima parte (ora nell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis), in base al quale "Salvo diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una sentenza di condanna".

Il fatto stesso che il legislatore si esprima in termini di mera equiparazione, omettendo, quindi, di istituire una vera e propria identificazione, tra sentenza che applica la pena e sentenza di condanna rende necessario ricorrere ad un modello interpretativo che non trascuri le applicazioni giurisprudenziali che hanno coinvolto le conseguenze direttamente derivanti da una sentenza di condanna e, di volta in volta, ritenute riferibili anche alla sentenza che applica la pena su richiesta.

4. La prima decisione delle Sezioni unite che affronta uno degli snodi cruciali della tematica circa la

natura della sentenza di patteggiamento, quella, cioè, relativa al preciso ambito del dovere di motivazione al quale il giudice non può sottrarsi allorché adotti una pronuncia a norma dell'art. 444 c.p.p. e seguenti, muove dal presupposto che una decisione di questo tipo contiene un implicito accertamento di responsabilità; un accertamento che non va espressamente motivato così come l'affermazione di responsabilità non deve essere espressamente dichiarata; quel che è certo, però, è che una simile decisione, non potendo qualificarsi una sentenza di condanna in senso proprio, è solo equiparata ad una sentenza di condanna. Se si trascuri per un momento il contrasto interpretativo che le Sezioni unite erano state chiamate a comporre e ci si soffermi sul reale contenuto della statuizione, si può verificare come l'inversione della portata precettiva dell'ultima parte dell'art. 445 c.p.p., comma 1 (ora, ultima parte dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis) è più apparente che effettiva. Lo comprova la precisazione, contenuta nella stessa sentenza, secondo cui l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive, previsto dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9, comma 9, può essere impartito anche con la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, atteso che detto provvedimento giurisdizionale è equiparato ad una sentenza di condanna a tutti gli effetti diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 445 c.p.p., comma 1. (Sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto).

Due proposizioni sembrano emergere con rassicurante perentorietà dalla decisione adesso ricordata: la prima è che la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti non è una decisione di condanna, tanto è vero che non sono ad essa applicabili disposizioni compatibili soltanto con una sentenza di condanna, seguendo lo schema delineato, in negativo, dall'art. 445 c.p.p.; la seconda è che a tutti gli altri effetti la sentenza è equiparata ad una sentenza di condanna. Un'equiparazione che non parrebbe dare adito a eccezioni di sorta al di fuori di quelle espressamente indicate da tale precetto. Più in particolare, conformemente al principio secondo cui la sentenza di patteggiamento contiene un'implicita affermazione di responsabilità, non sembrerebbe residuare spazio alcuno a limiti non derivanti espressamente dalla legge: limiti, questi, in qualche misura, ontologici perché coesenzialmente incompatibili con la nozione stessa di decisione di condanna e perciò tali da designare l'equiparazione come corrispondente ad una vera e propria *contradictio in adiecto*; l'incompatibilità, cioè, non consentirebbe ad altri effetti tipici della sentenza di condanna di operare anche in riferimento alla decisione che applica la pena. Il tutto pure considerando che le eccezioni stabilite dall'art. 445 c.p.p., comma 1, non sempre attengono ad ogni sentenza di condanna. Lo comprova il regime dell'efficacia extra penale della decisione, una efficacia da qualificare come simmetrica alla sentenza di condanna - ma, questa volta, secondo un canone apprezzabile solo sul piano normativo - soltanto se questa sia stata pronunciata a seguito di dibattimento. Una norma che, per la parte non riguardante il patteggiamento "anomalo", quello, cioè, in cui la decisione viene adottata dopo la chiusura del dibattimento, sembrerebbe dettata solo in funzione di tracciare un netto discrimine rispetto alla parallela disciplina stabilita per gli effetti extra penali derivanti da una sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato.

Nonostante le *rationes decidendi* siano parzialmente diverse da quelle ricavabili dalla sentenza Di Benedetto, le ulteriori decisioni delle Sezioni unite sembrano informate al postulato ermeneutico alla cui base è l'equiparazione della sentenza che applica la pena alla sentenza di condanna, con la precisazione però che gli effetti equiparabili sono soltanto quelli che non risultino incompatibili con l'assenza di una piena *cognitio* da parte del giudice del patteggiamento; ricollegando, dunque, ad un rapporto di non compatibilità l'applicazione delle conseguenze derivanti da una sentenza di condanna.

Ciò si è verificato, però, trascurando che talune di quelle escluse dall'art. 445 c.p.p., comma 1, sono conseguenze che non possono derivare se non da una sentenza di condanna. Cosicché, salva la necessità di affidare all'interprete il compito di ricavare dalla legge (con una metodologia tipicamente analitica) ogni sorta di esclusione "implicita", è gioco forza concludere che la natura della decisione di cui si discute non può essere individuata richiamando quelle situazioni che presuppongono il pieno accertamento di responsabilità o che espresse disposizioni di legge escludono dalla equiparazione.

Quanto alle prime, è agevole ribattere che se la sentenza che applica la pena implica un pieno

accertamento di responsabilità ne potrebbe discendere non un'equiparazione alla sentenza di condanna, ma una vera e propria identificazione, diversificandosi le due sentenze solo per la fenomenologia procedimentale che ne costituisce il presupposto e che va apprezzata secondo rigorosi modelli normativi. Quanto alle seconde, se le "diverse disposizioni di legge" vanno individuate al di fuori dell'art. 445 c.p.p., comma 1, utilizzando uno schema in grado di escludere che taluni effetti delle sentenze di condanna possano trovare applicazione anche per la sentenza di patteggiamento, l'operazione ermeneutica assume profili di estrema difficoltà ricostruttiva proprio considerando il precetto di chiusura dell'art. 445 c.p.p., comma 1. 5. Non è un caso che, chiamate a decidere circa l'applicabilità del regime di cui all'art. 168 c.p.p., comma 1, n. 1, le Sezioni unite (Sez. un., 8 maggio 1996, Di Leo, la prima decisione, che risolve lo specifico contrasto giurisprudenziale ora riproposto), muovano dalla proposizione dilemmatica incentrata sul quesito se la sentenza di patteggiamento abbia o no natura di sentenza di condanna.

Le progressioni interpretative sono, sul punto, estremamente significative.

La Corte delinea l'esistenza di un triplice indirizzo giurisprudenziale alla cui base è proprio il tentativo di individuazione della natura della sentenza che applica la pena su richiesta.

Secondo un primo orientamento, il giudice avrebbe dovuto revocare, ai sensi dell'art. 168 c.p.p., comma 1, n. 1, il beneficio della sospensione precedentemente concesso, o perché la sentenza di patteggiamento presuppone comunque un accertamento di responsabilità ed ha, dunque, natura di sentenza di condanna, conseguendone l'effetto penale della revoca del beneficio o perché in ogni caso, pure a prescindere dall'accertamento di responsabilità, la revoca della sospensione si sostanzia in un effetto penale che consegue automaticamente alla sentenza di patteggiamento, equiparata alla sentenza di condanna e, quindi, produttiva di tutti gli effetti propri di una simile pronuncia, senza che tali effetti possano essere neutralizzati dalla base negoziale che costituisce il fondamento della decisione; stando ad un secondo orientamento, la sentenza di patteggiamento non può contenere la statuizione sulla revoca di diritto della sospensione precedentemente concessa, sia in applicazione del principio della immodificabilità dell'accordo delle parti ad opera del giudice (un principio in ordine al quale si avrà occasione più avanti di soffermarsi), sia perché la detta sentenza non implica alcun accertamento positivo e costitutivo di responsabilità dell'imputato, dal momento che si fonda su un accertamento incompleto, che non comporta una piena verifica cognitiva del fatto; un terzo orientamento, nel tentare una mediazione tra le prime due linee interpretative, afferma la necessità che la revoca della sospensione condizionale si conformi alla particolare natura del rito premiale, con la conseguenza che si dovrebbero ritenere sospesi gli effetti della revoca disposta con la sentenza di patteggiamento sino al compimento dei termini di cui all'art. 445 c.p.p., comma 2, sino, cioè, alla scadenza dei termini per l'estinzione, a date condizioni, del reato per il quale era intervenuta la sentenza di patteggiamento.

In presenza di tali differenziate opzioni ermeneutiche, le Sezioni unite dovettero necessariamente incentrare ogni verifica su due profili, tra loro, peraltro, complementari; vale a dire, la natura della sentenza ed i presupposti di operatività della revoca della sospensione condizionale.

Sotto il secondo aspetto - si è affermato - la revoca di diritto della sospensione non può prescindere dall'accertamento di una nuova responsabilità penale, che fa venire meno la prognosi di ravvedimento ed implica un giudizio di immeritevolezza rispetto al quale la revoca della sospensione assume una funzione sanzionatoria. Una funzione che può essere concretamente perseguita solo postulando un accertamento "completo" quanto alla commissione del reato cui è connaturata l'esigenza che la colpevolezza sia affermata in esito ad un giudizio designato da una piena cognizione. In altri termini, la revoca è coesistente al venir in essere della fattispecie che ne costituisce il presupposto e che si identifica nella pronuncia di una sentenza di condanna all'esito di un accertamento, anche qui, "completo" della responsabilità; senza, peraltro, definire, in presenza di riti differenziati contrassegnati da modelli processuali alternativi, quando tale "completezza" venga effettivamente a realizzarsi.

Quanto al primo profilo si è rimarcato come un simile evento non possa realizzarsi in forza della

sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. e seguenti, che non presuppone un accertamento pieno ed incondizionato sui fatti e sulle prove, perché essa ha a fondamento l'applicazione di una pena senza giudizio, dato che non v'è dichiarazione di colpevolezza e la sua struttura è connotata dal mero riferimento all'accordo tra le parti sul merito dell'imputazione.

La conseguenza è, perciò, necessitata: dalla sentenza di patteggiamento può derivare qualunque altro effetto penale che sia con essa compatibile; che cioè non implichi l'ineludibilità dell'accertamento pieno della responsabilità dell'imputato. Il giudice deve, pertanto, con la sentenza di cui all'art. 445 c.p.p., ad esempio, applicare quei provvedimenti sanzionatori di carattere specifico previsti da leggi speciali, che, data la loro natura amministrativa ed atipica (tra questi, l'ordine di demolizione della costruzione senza concessione), non postulano un giudizio di responsabilità penale e seguono di diritto alla sentenza di patteggiamento in virtù dell'equiparazione, nei limiti di compatibilità, alla sentenza di condanna. L'effetto penale della revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa è un effetto incompatibile con la sentenza che applica una pena concordata dalle parti, perché essa non si fonda sull'accertamento pieno di responsabilità.

Anche a prescindere dalle argomentazioni critiche rivolte a tale sentenza dalla dottrina, un dato ermeneutico - che subito si segnala, perché esso implica notevoli perplessità - pare per la prima volta emergere dalla decisione in esame; quello, cioè, secondo cui l'equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna è proposizione normativa non definibile in termini di stretta interpretazione; nel senso che, pur avendo l'art. 445 c.p.p., comma 1, ultima parte, "equiparato", salve "diverse disposizioni di legge", la sentenza che applica la pena su richiesta ad una sentenza di condanna, tale equiparazione non è incondizionata dovendo confrontarsi con la compatibilità degli effetti della sentenza di patteggiamento con quelli propri della sentenza di condanna.

A ben vedere, però, l'argomento di fondo per pervenire all'effetto preclusivo è uno di quelli che, pur penetrando davvero in medias res, sembra in gran parte discostarsi dai principi affermati dalla sentenza Di Benedetto.

Presupposto per la revoca di diritto della sospensione condizionale è l'accertamento della responsabilità che, facendo venir meno la prognosi di ravvedimento a suo tempo espressa, comporta un giudizio di immeritevolezza rispetto al quale la revoca della sospensione si pone come misura di tipo sanzionatorio. Ma tale giudizio richiede necessariamente un accertamento di responsabilità dotato di quelle caratteristiche di completezza conseguibili solo a mezzo di una sentenza che sia pronunciata a conclusione di un "giudizio, con plena cognitio del reato e della pena".

La decisione richiama - per la verità, ribaltandolo, con riverberi ermeneutici agevolmente intuibili - il regime della equiparazione, tanto da rendere eccezionale quella che l'art. 445 c.p.p., comma 1, definiva un assetto configurato normativamente come immancabile, salvo diverse disposizioni di legge. Ed è estremamente significativo riscontrare come la decisione in esame, lungi dall'evocare trattamenti incompatibili con una pronuncia di condanna non derivanti dal regime premiale delineato dall'art. 445 c.p.p., comma 1, faccia riferimento, per delimitare concettualmente l'equiparazione dalla identificazione, proprio all'assenza di "alcuni effetti tipici della sentenza di condanna, quali il pagamento delle spese processuali, l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza".

Ciò senza contare i profili teleologici che attengono, nello specifico, al precetto dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, che - come è stato osservato - sono speculari alla dinamica della sospensione condizionale della pena. Tanto che, così come la concessione del beneficio presuppone un giudizio di "meritevolezza" derivante da una prognosi di non recidivanza, la revoca della sospensione è, a sua volta, funzionale ad una prognosi di "non meritevolezza" destinata a demolire il giudizio precedentemente formulato.

Cosicché è ancora all'elemento normativo che occorre riferirsi al fine di pervenire a quel giudizio di valore sopra rammentato. L'equiparazione non può essere diversamente intesa se non considerando

che all'esito della procedura speciale viene applicata una pena; con la conseguenza che - anche superando i profili definitori incentrati sulla natura della sentenza - diviene costituzionalmente necessitato il giudizio negativo insito nella decisione resa sull'accordo delle parti, non fosse altro alla stregua del precetto dell'art. 27 Cost., commi 2 e 3, secondo il modello già disegnato dalla sentenza costituzionale n. 313 del 1990. 6. Le medesime argomentazioni sono poste a base della immediatamente successiva decisione, pronunciata in forza della rimessione, significativamente vicina nel tempo, della medesima questione alle Sezioni unite che ribadiscono - per di più ampliandone la valenza interpretativa - i principi di diritto già espressi nella precedente decisione (Sez. un., 26 febbraio 1997, Bahrouni).

Proprio perché - si afferma - la sentenza di patteggiamento non è preceduta da un accertamento pieno e completo sulla sussistenza del fatto reato e sulla riconducibilità dello stesso all'imputato, essa non può giustificare la revoca della sospensione condizionale che postula sempre, anche quando segue alla doverosa ricognizione di una decadenza dal beneficio ope legis, un accertamento completo in ordine alla colpevolezza. Una sentenza che può intervenire in uno stadio iniziale delle indagini preliminari, quando agli atti del fascicolo vi è poco più di una notizia di reato o anche solo la semplice notizia di reato; e che, quindi, si fonda solo su una "mera ipotesi", con un'eccentricità evidente rispetto alle ordinarie sentenze di condanna. Il giudice - è vero - dispone di poteri di controllo sull'accordo delle parti, che non possono dirsi "notarili", ma gli è comunque precluso di indagare sulle determinazioni che hanno indotto l'imputato ad una siffatta scelta.

Il controllo giudiziale è - si afferma - meramente estrinseco, limitato alle risultanze disponibili e sempre condizionato dal contenuto dell'accordo. La richiesta dell'imputato, o il suo consenso alla richiesta di pena formulata dal pubblico ministero, non significano - anche qui - un riconoscimento, sia pure implicito, di responsabilità, perché l'ammissione di non disporre, allo stato, di elementi utili per dimostrare l'insussistenza del reato non equivale ad un riconoscimento della colpevolezza, secondo un regime comprovato sia dall'assenza di ogni effetto giuridico della richiesta di pena non condivisa dall'altra parte o anche della congiunta richiesta poi non accolta dal giudice sia dalla doverosità della verifica giudiziale dell'eventuale sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, pur quando il giudice ritenga che l'accordo tra le parti possa essere accolto. Nel vigente sistema processuale, incentrato sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, la dichiarazione confessoria non può mai sollevare il pubblico ministero dall'onere della prova; né, ancora, può affermarsi, data l'attribuzione in via esclusiva al giudice dei poteri di accertamento del reato, che la mancata contestazione del reato stesso da parte dell'imputato tenga luogo dell'accertamento della responsabilità.

L'equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna rileva soltanto nell'ambito degli aspetti positivi dell'affinità, e quindi soltanto per l'applicazione della pena, dissolvendosi in riferimento all'altra componente essenziale della sentenza di condanna, che è l'accertamento della responsabilità. Non a caso, infatti, l'art. 445 c.p.p., nell'indicare gli incentivi premiali, escludendone altri in deroga alla disciplina generale degli effetti penali della condanna, si riferisce soltanto a quelli che, correlati all'applicazione della pena, sarebbero rientrati nell'ambito dell'equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, non potendo la norma prendere in esame effetti che mai sarebbero potuti derivare per l'assenza nella sentenza di patteggiamento della componente essenziale da cui promanano, e cioè l'accertamento della responsabilità. La revoca della sospensione condizionale della pena non poteva essere compresa tra gli effetti penali esclusi, in funzione incentivante, in caso di patteggiamento, perché essa è un effetto estraneo alla previsione della norma dell'art. 445 c.p.p., correlato non già all'applicazione della pena ma all'accertamento di responsabilità.

Le Sezioni unite, ricordato che l'art. 445 c.p.p., comma 1, con l'indicare gli incentivi premiali diretti a favorire l'accesso a quel tipo di procedimento, escludendo alcuni di essi, "si riferisce soltanto a quelli che, per essere correlati all'applicazione della pena e non già al riconoscimento di responsabilità dell'indagato, non potevano che conferire, a pieno titolo, nell'ambito operativo di quel rapporto di affinità che dalla stessa norma era stato riconosciuto tra il provvedimento

conclusivo di quel procedimento speciale e la categoria della sentenza di condanna", ne fanno derivare che "una deroga alla disciplina generale concernente gli effetti di una pronuncia di condanna in tanto poteva essere razionalmente ideata e organicamente disposta in quanto quegli stessi effetti potessero avere una loro concreta possibilità di attuazione e, quindi, potessero trarre origine dal contenuto del provvedimento al quale si ricollegano".

La conclusione è, dunque, nel senso che l'art. 445 c.p.p., comma 1, non può che riferirsi ad effetti che sarebbero potuti derivare dalla sentenza di applicazione di pena; così, da un lato, enucleando il regime delle deroghe rispetto alla disciplina comune delle sentenze di condanna, dall'altro lato, inferendone che l'inserimento, quale norma di chiusura, del principio di equiparazione è da intendere "pur sempre nell'ambito di quel rapporto di equiparazione che in tanto era giustificato in quanto poggiava su una componente costante della pronuncia di condanna, e cioè l'applicazione di una sanzione penale".

L'assetto così congegnato ha avuto il merito di chiarire il valore significativo del regime di equiparazione, se intimamente ricollegato alle identità piuttosto che alle diversità di contenuto fra sentenza di applicazione della pena e sentenza di condanna. Con corrispondente riduzione di tali effetti, pur indicati in via esemplificativa, a quelli operanti nella fase esecutiva di una sentenza di condanna.

D'altro canto, appare forse esorbitante una eccessiva concettualizzazione della natura della pronuncia al fine di risolvere lo specifico quesito sottoposto all'esame delle Sezioni unite. Non va dimenticato che la regola stabilita dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, sta a designare una revoca caratterizzata da profili meramente formali perché tale norma prevede la "revoca di diritto" qualora nei termini stabiliti il condannato (nel processo che si è concluso con l'applicazione del beneficio) commetta un delitto per il quale venga inflitta una pena detentiva. Il che sta a significare che la pronuncia si sostanzia in una decisione di mero accertamento di una decadenza che si è verificata di diritto al momento stesso della formazione del giudicato della sentenza di condanna per il reato commesso nel termine di esperimento. Il tutto in sintonia con la costante giurisprudenza di questa Corte che annovera la revoca della sospensione condizionale della pena tra gli effetti penali della condanna (cfr. Sez. un., 20 aprile 1994, Volpe) intesi come quegli effetti, dei quali il codice penale non fornisce la nozione né indica il criterio generale che valga a distinguerli dai diversi effetti di natura non penale che pure sono in rapporto di effetto a causa con la pronuncia di condanna, si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti come quelli discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi nella condanna il necessario presupposto, per la natura sanzionatoria dell'effetto, ancorché incidente in ambito diverso da quello del diritto penale sostantivo o processuale; con la conseguenza che la revoca della sospensione condizionale della pena ha per presupposto necessario la pronuncia di una sentenza di condanna, non il mero accertamento di un fatto costituente reato.

Ne deriva allora che sia la decisione Di Leo sia la decisione Bahrumi rischiano di enfatizzare a dismisura la lettera dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, vale a dire l'accertamento della responsabilità penale che si ritiene insito nell'espressione "commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva", così da trascurare che il nodo cruciale da affrontare non è tanto l'accertamento di responsabilità quanto il regime di equiparazione.

6. Le Sezioni unite (Sez. un., 22 novembre 2000, Sormani) sono intervenute, ancora una volta, sulla medesima questione, specificamente nella prospettiva di una presunta contraddizione tra l'affermazione della non revocabilità della sospensione precedentemente concessa in caso di applicazione di pena patteggiata e l'affermazione della non concedibilità della sospensione in caso di successiva condanna una volta che lo stesso soggetto sia già stato destinatario della sospensione di una pena applicata su richiesta, sempre che, ovviamente, siano superati i limiti di pena previsti dall'art. 163 c.p. per la concessione della sospensione condizionale.

Si ribadisce che la denunciata contraddizione non appare esistente, pur potendo discutersi (ed è la prima proposizione problematica riferibile alla specifica materia) se la sentenza di patteggiamento

sia o non sia una sentenza che accerta e afferma la responsabilità. La natura della sentenza di patteggiamento non incide, infatti, in alcun modo sul regime dell'impossibilità di reiterazione del beneficio della sospensione, avendo tale impossibilità il suo fondamento non nell'accertamento della responsabilità ma nell'applicazione della pena, e quindi proprio nella pena.

La diversa prospettiva ermeneutica, che potrebbe divenire davvero dirimente, non va peraltro fraintesa, perché essa viene a profilarsi solo successivamente all'effettiva enucleazione delle ragioni decidenti alla base della statuizione.

Ricordato che l'impossibilità di ottenere la sospensione condizionale in conseguenza di una o più condanne precedenti costituisce un tipico effetto penale della condanna, inteso come conseguenza negativa derivante de iure, le Sezioni unite precisano che la previsione contenuta nell'art. 445 c.p.p., secondo cui in caso di estinzione del reato si estingue ogni effetto penale, ivi compreso l'impedimento alla concessione di una successiva sospensione se è stata applicata con la sentenza di patteggiamento una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva - ripete il contenuto dell'art. 178 c.p. in tema di riabilitazione, laddove prescrive che la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale, salvo che la legge disponga altrimenti. E la legge dispone altrimenti proprio in tema di sospensione condizionale della pena, nel senso che, se con la sentenza di patteggiamento è stata applicata una pena detentiva, di questa pena deve tenersi conto ai fini di una successiva sospensione, anche nel caso di estinzione del reato, così come si verifica in caso di riabilitazione.

Si ha così che l'effetto penale, per patteggiamento a pena detentiva, dell'impedimento alla concessione della sospensione in caso di successiva condanna non è attinto dall'eventuale estinzione del reato ed a maggior ragione non può essere paralizzato prima dell'estinzione.

Dal momento poi che la sentenza di patteggiamento è equiparata dalla legge alle sentenze di condanna, essa comporta la revoca della sospensione condizionale nel caso regolato dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 2, ossia quando è riportata un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, con irrogazione di una pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti previsti dall'art. 163 c.p. In questo caso, infatti, presupposto della revoca non è - come nell'ipotesi di cui all'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, - l'accertamento e l'affermazione di responsabilità, ma il mero superamento, per cumulo delle pene, del limite imposto dall'art. 163 c.p. La sospensione condizionale non muta natura e regime allorché sia concessa con la sentenza di patteggiamento, tanto che potrà e dovrà essere revocata quando, come nel caso contemplato dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 2, non è in rilievo la natura della sentenza di patteggiamento, ma esclusivamente la misura, la quantità, della pena inflitta.

Anche il contenuto della sentenza Sormani rivela una certa approssimazione nel definire gli effetti derivanti dalla equiparazione rispetto a quelli derivanti dall'identificazione; ciò che più importa, seguendo un modello ermeneutico attento a valorizzare più le affinità che le differenze.

9. La conferma di una certa vischiosità interpretativa che contrassegna le soluzioni ermeneutiche delle Sezioni unite di questa Corte è riscontrabile solo alla luce di quella giurisprudenza che, proprio dalla natura della decisione che applica la pena su richiesta, ricava conclusioni, ancora una volta, in merito alla interpretazione del precetto dell'art. 445 c.p.p., comma 1, ultima parte.

Chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale circa l'applicabilità, a seguito di sentenza di patteggiamento, di sanzioni amministrative accessorie, quale la sospensione della patente di guida, le Sezioni unite, dopo aver ricordato che il parametro per l'accertamento da cui consegue l'applicazione e la determinazione della misura della sanzione, in concreto non possono essere diversi da quelli previsti in generale per l'autorità amministrativa, hanno precisato che, poiché la formula "accertamento del reato" adottata dalla legge per l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie in conseguenza di un reato deve intendersi nel senso che è istituito un collegamento tra l'effetto automatico dell'applicazione della sanzione accessoria ed un esito del procedimento penale "che presuppone un fatto al quale accede la sanzione amministrativa", ne hanno tratto la conclusione che un simile accertamento non è escluso nella procedura dell'applicazione di pena su

richiesta solo considerando che il giudice è tenuto a controllare la legalità dell'accordo tra le parti, con l'apprezzamento nella verifica di corrispondenza del fatto alla fattispecie, degli aspetti che "la norma speciale tiene in considerazione ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa" (Sez. un., 27 maggio 1998, Bosio).

Al di là del richiamo alla tipologia di accertamento, non è difficile riscontrare come l'effettiva ratio decidendi che è a fondamento di tale pronuncia risulti accentrata proprio sull'equiparazione alla sentenza di condanna della sentenza che applica la pena. Secondo un canone, del resto, perseguito pure dalla statuizione stando alla quale anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, in caso di connessione tra reato e violazione non costituente reato, il giudice competente a conoscere del reato è competente a decidere sulla violazione non costituente reato e ad applicare la sanzione per essa stabilita; in tale procedimento, infatti, il giudice accerta l'intero fatto, pur nei limiti della sua cognizione allo stato degli atti (Sez. un., 21 giugno 2000, Cerboni).

Pare evidente che le statuizioni della sentenza Di Benedetto quanto all'interpretazione da assegnare all'art. 445 c.p.p., comma 1, ultima parte, risultino decisamente sfumate da tali decisioni, a cui fondamento sembra inserirsi l'endiadi sentenza di condanna-sentenza equiparabile ad una sentenza di condanna, non tanto in relazione alla natura della decisione quanto con riguardo alla tipologia di effetti compatibili con la semiplena cognitio che contrassegna la sentenza di patteggiamento.

10. Entro la medesima prospettiva viene superato anche l'ostacolo derivante dall'assenza di un contenuto di accertamento proprio della sentenza che applica la pena rispetto alla dichiarazione di falsità di documenti ex art. 537 c.p.p. Questa Corte aveva pressoché costantemente statuito che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice è tenuto a dichiarare la falsità di atti o documenti accertata nel corso del giudizio (Sez. V, 22 aprile 1998, Chessa; Sez. V, 9 marzo 1993, Di Russo; Sez. VI, 4 luglio 1992, Cinque; Sez. VI, 4 luglio 1992, Cognoli; Sez. VI, 4 luglio 1992, Lucaferri), trattandosi di sentenza equiparata ad una sentenza di condanna; e ciò indipendentemente dalle pattuizioni delle parti (Sez. V, 26 aprile 1999, Marciante; Sez. V, 13 febbraio 1996, Strali) e dal riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato (Sez. V, 23 giugno 1998, Di Sarno; Sez. V, 19 marzo 1992, Galoppo). Un simile orientamento interpretativo costituiva, dunque, l'espressione di un vero e proprio diritto vivente, nonostante i problemi di compatibilità con la giurisprudenza delle Sezioni unite penali sopra rammentata, secondo cui la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p. non è una vera e propria sentenza di condanna.

In presenza di un virtuale contrasto giurisprudenziale e di profonde perplessità da parte della dottrina, attenta a rimarcare come il patteggiamento rappresenti comunque un giudizio allo stato degli atti, un modello del tutto incompatibile con la decisione di cui all'art. 537 c.p.p. che postula una pronuncia - sia di condanna sia di proscioglimento - che accerti la falsità del documento, le Sezioni unite hanno enunciato il principio di diritto in base al quale con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., comma 1, l'accertata falsità di atti o di documenti, precisando che la dichiarazione di falsità prescinde dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendo fondata esclusivamente sull'accertamento - che si rende possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione "allo stato degli atti" - della non rispondenza al vero dell'atto o del documento (Sez. un., 27 ottobre 1999, Fraccari).

La giurisprudenza di questa Corte fa, dunque, ritenere incontrastata la possibilità di dichiarare la falsità di documenti anche in conseguenza di una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, se e sempreché al summam tim conoscere che designa una simile procedura faccia da riscontro l'avvenuto accertamento della falsità che il giudice è - come per ogni altra statuizione - tenuto a motivare, così da consentire il sindacato sulle sue statuizioni accessorie.

La decisione non consente alternative. Per un verso, infatti, la legge non prevede strumenti che tendano a risolvere le (solo apparenti) antinomie derivanti dalla statuizione del giudice investito della cognizione del reato (in una logica assolutamente antitetica a quella corrispondente all'accertamento della responsabilità, che presuppone comunque, in tema di falso, proprio

l'accertamento della non rispondenza al vero dell'atto o del documento); per un altro verso, la soppressione dell'incidente di falso ha relegato i compiti di accertamento della falsità ad un ruolo meramente incidentale (cfr. art. 241 c.p.p.) al di fuori dell'orbita dell'art. 537 c.p.p. Ma il richiamo all'assoluta compatibilità tra una sentenza che non pronuncia la condanna dell'imputato e l'accertamento di non rispondenza al vero dell'atto o del documento appare davvero dirimente; per di più, in un regime che consente l'applicazione della norma adesso ricordata anche nel caso di proscioglimento.

La decisione sembra contenere, però, un ulteriore significativo argomento: quello, cioè, relativo al potere attribuito al giudice, nell'ambito della procedura di cui all'art. 444 c.p.p. e seguenti di accertare i fatti e di valutare il merito - sia pure, almeno così sembra di comprendere, non per la via del mero accertamento incidentale - senza che ciò comporti la necessaria finalizzazione all'affermazione di colpevolezza dell'imputato e alla pronuncia di condanna (in tali termini, Sez. un., 27 ottobre 1999, Fraccari). 10. Una difformità di indirizzi interpretativi si è registrata in merito alla questione della sottoponibilità a revisione delle sentenze di patteggiamento, ad ulteriore conferma di come l'eccentricità dell'istituto abbia generato non pochi problemi alla ricerca di una difficile compatibilità con i principi di fondo dell'ordinamento processuale.

Alla luce delle acquisizioni in punto di ontologica diversità tra la sentenza di patteggiamento e la sentenza di condanna, per l'assenza nella prima di un accertamento del reato e di un giudizio di colpevolezza, oltre che della giurisprudenza costituzionale che le ha espressamente negato la natura di sentenza di condanna, le Sezioni unite (Sez. un., 25 marzo 1998, Giangrasso) hanno escluso che la sentenza con la quale viene applicata una pena su richiesta possa essere assoggettata a revisione, sul presupposto che sono soggette a revisione solo le pronunce di condanna con accertamento pieno ed incondizionato dei fatti e delle prove.

È apparso allora ragionevole negare la revisione delle sentenze di patteggiamento rispetto alle quali è strutturalmente impossibile. In assenza di un conflitto di prove non può darsi luogo ad un raffronto tra un nuovo significativo materiale probatorio e l'inesistente acquisizione probatoria che ha preceduto l'adozione della sentenza di patteggiamento, pronunciata, per espressa previsione di legge, sulla base degli atti, che appunto non sono prove. Una volta che l'imputato rinuncia al diritto alla prova in cambio di un vantaggioso trattamento penale, non è possibile che sia posto in condizione di sottrarsi ai rischi della sua scelta con un indebito trattamento di favore rispetto al pubblico ministero che, formato l'accordo sulla pena, non ha più possibilità di articolare la prova per contrastare l'iniziativa di revisione. Sarebbe poi fortemente contraddittorio che il sistema consentisse un giudizio, con la revisione della sentenza, dopo avere con l'accordo delle parti impedito il giudizio. L'utilizzazione dell'endiadi sentenza equiparabile - sentenza non equiparabile a una sentenza di condanna - e sotto tale profilo la ratio decidendi si rivela solo in parte analoga a quella a base della decisione in tema di revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 178 c.p., comma 1 - viene a collocarsi in una posizione di diretta antinomia con la norma complementare che prevede la revisione. Quel che è opportuno ricordare è che in tale caso il criterio della "incompatibilità ontologica", latente in numerose decisioni delle Sezioni unite che non hanno ravvisato nella disposizione dell'art. 445 c.p.p., comma 1, una norma di stretta interpretazione - viene utilizzato, questa volta in malam partem, inibendo l'accesso al mezzo straordinario di impugnazione per non potersi definire la sentenza che applica la pena su richiesta una decisione di condanna. Per la verità, dalle statuizioni delle Sezioni unite emerge soprattutto la preoccupazione di rendere compatibile il regime della revisione con una sentenza fondata sul *summatim* conoscere che caratterizza la procedura designandola di aspetti assolutamente peculiari, considerata l'assenza di una piena *cognitio* condizionante ogni possibilità di qualificare la sentenza ex art. 444 c.p.p. e seguenti, come una sentenza di condanna. Sarebbe stata, forse, molto più agevole una lettura della norma sulla base delle coordinate costituzionali che sono a base del giudizio di revisione per pervenire ad una soluzione di diverso tipo, peraltro corrispondente all'interpretazione seguita dalla giurisprudenza allora prevalente. Ciò anche considerando che il modello procedimentale risulta in gran parte ridimensionato ai fini sopra indicati solo riflettendo sulla possibilità di accedere alla

revisione nei confronti del decreto penale divenuto esecutivo. Tanto da inferirne che solo apparentemente è il modello procedimentale a precludere il ricorso alla revisione e ad individuare l'effettiva ratio decidendi a fondamento della linea seguita dalle Sezioni unite e che può sintetizzarsi nella ravvisata esistenza di una costruzione legislativa di un regime di equiparazione "a determinati fini", così assegnando una ridondante valenza ermeneutica al modello ontologico pur in presenza del chiaro regime di equiparazione. Del resto, la demolizione di quel che si è definito sistema di "incompatibilità ontologica" (presupposto per la equiparazione circoscritta "a determinati fini") sarà destinata a rivelarsi la risultante di scelte normative - assunte, per di più, nonostante il chiaro precetto dell'art. 445 c.p.p., comma 1 - come è dimostrato dall'introduzione della disciplina della revisione anche con riferimento alla sentenza che applica la pena su richiesta, in forza della L. n. 134 del 2003, art. 3.

E' evidente, allora, come la sentenza delle Sezioni unite in tema di revisione assuma valenza interpretativa ancor più significativa rispetto alla decisioni della Corte di cassazione nella sua più ampia composizione sulla problematica ora all'esame della Corte. Le conseguenze afflittive (prima fra tutte l'applicazione della pena) sono sottratte al mezzo straordinario di impugnazione, nonostante l'attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza alla necessità di plasmare l'istituto della revisione alla stregua delle peculiarità del rito, contrassegnato da una verifica di procedibilità legata esclusivamente al precetto dell'art. 129 c.p.p. Quel che, peraltro, occorre qui rimarcare è che in tema di revisione le Sezioni unite hanno esplicitato il rifiuto del principio di equiparazione, per giunta direttamente ricollegandolo al profilo negoziale, quasi che il corredo di incentivi premiali conseguenti alla "rinuncia a contestare l'accusa" implichi la forzata rimozione all'accesso ad ogni strumento impugnatorio in grado di restituire la verità dei fatti nella sua concreta effettività. Una soluzione di davvero poco agevole comprensione e che si rivela doppiamente contrastante con i principi costituzionali sopra ricordati; per un verso, perché il regime convenzionale non può, nell'ottica della Corte, costituire il presupposto per una decisione "in ipotesi", ontologicamente incompatibile con il mezzo straordinario di impugnazione; per un altro verso, perché è l'assetto negoziale a supplire - salvo i limiti derivanti dal controllo da parte del giudice della cognizione - a verifiche postume rigorosamente procedimentalizzate in grado di dissolvere il patto e di ricondurre il giudicato alla realtà probatoria accertata nel postgiudicato.

12. Passando ad esaminare ora lo *ius novum*, va subito rammentato che le prime vere e proprie innovazioni del quadro normativo riguardanti l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta si devono alla L. 16 dicembre 1999, n. 479. E si tratta di interpolazioni prescrittive di non trascurabile rilievo; pur dovendosi convenire che struttura e funzione del patteggiamento restino, nel loro nucleo essenziale, apparentemente indifferenziati rispetto alla precedente disciplina.

Nonostante le "novellazioni" derivino direttamente da statuizioni demolitorie ultranovennali della Corte costituzionale (più in particolare dalle sentenze 313 del 1990 e 443 del 1990), è significativo rimarcare come le varianti apportate al testo originario, che hanno rimodellato il precetto dell'art. 444 c.p.p., comma 3, con l'introduzione della previsione espressa del giudizio sulla "congruità della pena" e della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile assumano valenza molto più significativa rispetto a quanto la corrente interpretazione dell'istituto lasci intravedere. E ciò, non tanto per il contenuto del detto rimodellamento, quanto perché esso viene in essere in presenza di quel - più volte evidenziato - sincretismo interpretativo che aveva contrassegnato, negli anni successivi al 1990, l'individuazione della misura e dei limiti del controllo del giudice sull'assetto predisposto dalle parti; così, quasi da ricondurre il punto di rilevanza ermeneutica - con intuibili riverberi anche sulla natura della sentenza di applicazione della pena - al contenuto delle affermazioni di principio incentrate sul "primato" del controllo giurisdizionale rispetto alla regolamentazione negoziale che costituisce il presupposto del procedimento. Una canonizzazione legislativa - soprattutto quella riguardante la congruità della pena - che, per lo stesso contesto in cui veniva ad assumere valenza esponenziale, rappresentava, proprio per il momento in cui era stata introdotta, un dato ineludibile per il legislatore futuro; un punto fermo in grado di condizionare ogni ulteriore modulazione dell'istituto. Senza voler qui

anticipare i complessi profili problematici cui darà vita la "novella" del 2003, il "ritorno al passato" alla base della L. n. 479 del 1999 esprime una scelta assolutamente significativa, rispetto ad una giurisprudenza costituzionale ed ordinaria oscillante sulla prevalenza del metodo interpretativo, assegnandola - quale condizione per la stessa validità dell'accordo - ora all'assetto negoziale ora al momento giurisdizionale. Il giudizio di congruità, divenuto da criterio eccezionale operante solo in forza di un accertamento di responsabilità secondo lo schema delineato dall'art. 448 c.p.p., diviene così lo specimen, legislativamente predisposto, di ogni controllo del giudice, secondo un schema costituzionalmente obbligato.

Si deve, inoltre, alla L. n. 479 del 1999, attraverso l'interpolazione di alcune disposizioni del titolo II del libro VI, in grado di imporre la definizione consensuale del procedimento seguendo un disegno analogo a quello previsto per il giudizio abbreviato, allo scopo di evitare tardivi mutamenti di rotta in limine iudici, l'accentuazione dei profili in grado di accomunare maggiormente il regime dei riti di risoluzione anticipata. In più, le disposizioni, marcatamente deflative cui si ispira l'intervento del legislatore, hanno suggerito la contestuale predisposizione di un meccanismo di recupero postumo dell'applicazione della pena proprio nella fase introduttiva del giudizio dibattimentale per l'imputato che sia intenzionato a rinnovare la richiesta di patteggiamento, anche diversamente articolata, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. La peraltro alquanto epidermica, rimodellazione del rito non ha prodotto gli effetti sperati; tanto - sia detto per inciso - da far dubitare che il congegno così predisposto sia in grado di attuare quella ragionevole durata del processo alla base delle varianti adesso rammentate.

13. Come è noto, il testo originario dell'art. 445 c.p.p., comma 2 prevedeva che la sentenza di applicazione della pena, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Un precetto interpretato ora come istitutivo di un premio-incentivo per la scelta di un modello deflattivo ora come conseguenza "naturale" di tale tipo di sentenza considerato che la decisione non contiene un'affermazione di responsabilità; pure se nell'ipotesi prevista dall'art. 448 c.p.p. diviene "difficile giustificare la non identificazione di una simile pronuncia, adottata all'esito del dibattimento, con una sentenza di condanna. Sennonché, il modello prescelto dal legislatore sembrerebbe propendere per la ratio premiale, come pare dimostrato dalla prescrizione secondo cui quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'art. 578 c.p.p. D'altro canto, il regime previsto dall'art. 651 c.p.p. ha riferimento alla sola sentenza pronunciata in esito a dibattimento (o a giudizio abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il giudizio abbreviato); seguendo un modello che, peraltro, va valutato in chiave di esclusivo diritto positivo, da non ricollegare necessariamente alla definizione del procedimento in contraddittorio. Lo comprova la circostanza che il codice di procedura penale del 1930 prevedeva l'efficacia del decreto penale di condanna anche nei giudizi civili o amministrativi per le restituzioni o il risarcimento del danno. Ne discende, dunque, che - così come per il decreto penale (art. 460 c.p.p., comma 5) - la scelta del legislatore prescinde da dati sistematici (o, addirittura, da profili ontologici) per predisporre, invece, una disciplina-incentivo (come sembra desumersi dall'art. 651 c.p.p., da interpretare, sul punto, in stretta correlazione sia con l'art. 445 c.p.p. sia con l'art. 460 c.p.p.).

A confermare univocamente le considerazioni che precedono diviene davvero pertinente il richiamo alla L. 27 marzo 2001, n. 97, che ha modificato il regime dei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo disciplinare - per quel che qui direttamente interessa - sotto un duplice ordine di profili. A parte l'equiparazione della sentenza di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento a quella pronunciata in esito a giudizio abbreviato o di non luogo a procedere, nell'art. 653 c.p.p. è stato inserito un comma 1 bis che sancisce l'efficacia di giudicato delle sentenze penali irrevocabili di condanna nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato l'abbia commesso. A sua volta, la L. n. 97 del 2001, art. 2 aveva inserito nel secondo periodo dell'art. 445 c.p.p., comma 1, riguardante gli effetti extra penali della sentenza di patteggiamento, le parole "Salvo quanto previsto dall'art. 653 c.p.p." (v., ora l'art. 445 c.p.p.,

comma 1 bis).

Da ciò è dato rilevare, dunque, che - almeno ai fini disciplinari - il combinato disposto dei precetti ora ricordate lascia ampi spazi di riflessione sul tema della natura della sentenza di patteggiamento anche ai fini del quesito ora al vaglio della Corte.

Si vuol dire, cioè, che l'efficacia extra moenia della sentenza che applica la pena su richiesta (sia pure circoscritta all'ambito della sola responsabilità disciplinare) travalica lo stesso ambito dell'efficacia extra penale della sentenza penale, tradizionalmente limitata (v. artt. 3, 21, 27, 28 c.p.p. del 1930) alla sentenza pronunciata in esito a dibattimento; con in più seguendo lo schema corrispondente all'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio di danno derivante da reato. Il contenuto di "accertamento" ricavabile dal precetto dell'art. 653 c.p.p., comma 1 bis, appositamente richiamato dall'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, non potrebbe mai designare una decisione in ipotesi di responsabilità, rivelando invece l'intento del legislatore di sottrarre dalla disciplina derogatoria (ma secondo canoni che eccedono lo stesso ordinario assetto degli effetti extra penali della sentenza di condanna, che avrebbe giustificato l'avverarsi dell'effetto extra penale della sola sentenza "pronunciata dopo la chiusura del dibattimento") gli effetti della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti. Con ciò confermando la stretta interpretazione del precetto dell'ultimo periodo dell'ora ricordato art. 445 c.p.p., comma 1 bis ed il contenuto di accertamento che contrassegna anche la decisione che applica la pena su richiesta.

Il valore innovativo della disposizione - che rappresenta, quali che possano essere state le finalità perseguite dal legislatore, il vero punto di passaggio verso una effettiva rimodulazione del patteggiamento - non pare in alcun modo scalfito dalla sentenza costituzionale n. 394 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità della L. n. 97 del 2001, art. 10, comma 1, nella parte in cui prevede che alla L. n. 97 del 2001, artt. 1 e 2 si riferiscono anche alle sentenze di applicazione di pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tale decisione, infatti, nel suo riferirsi al solo regime intertemporale, già resta designata da limiti intrinseci alla sua stessa valenza demolitoria; ma è la ratio decidendi che ne costituisce la base argomentativa a rivelare come la Corte non abbia mancato di cogliere il valore addirittura dirimente della innovazione; una caratteristica che, certo, avrebbe - a regime - determinato, come è dato inferire dall'assetto complessivo della statuizione, conclusioni di diverso tipo.

La Corte, infatti, pur insistendo sulla "componente negoziale" tipica del patteggiamento, ha dichiarato illegittima la detta disposizione per avere escluso il "beneficio" anche successivamente alla sentenza di patteggiamento, tanto da modificare in peius "effetti salienti dell'accordo suggellato" dalla sentenza di applicazione di pena su richiesta; così seguendo un modello che assegna valenza esponenziale al profilo dell'accordo tra pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione. L'imputato, cioè, è posto di fronte ad un'alternativa che investe principalmente il suo diritto di difesa: concordare la pena ed uscire rapidamente dal processo ovvero esercitare la facoltà di contestare l'accusa. Cosicché, in forza della normativa denunciata, viene attribuito al consenso prestato l'ulteriore significato "di una rinuncia alla difesa anche nel successivo procedimento disciplinare".

Una decisione, dunque, che pur accentuando ancora una volta il profilo negoziale, sembra lasciare integra - anzi, pare rafforzare la percezione di un mutamento di fondo del regime della sentenza che applica la pena su richiesta - ogni riflessione sulla tipologia di accertamento giudiziale e sugli elementi, di merito, cui si riferisce l'art. 653 c.p.p., comma 1 bis, e sulle modalità attraverso le quali è possibile al summam cognoscere che circoscrive i poteri di controllo del giudice del patteggiamento, una efficacia extra moenia così penetrante. Senza contare la natura esclusivamente "premiante" - quindi non intrinseca alla tipologia del rito - da riconnettere all'assenza di efficacia della sentenza che applica la pena nei giudizi civili e negli altri giudizi amministrativi.

14. Come è noto, in forza della L. 11 giugno 2003, n. 134, l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ha decisamente cambiato pelle. Lo schema negoziale rimasto apparentemente

illeso, sembra però, in certo senso, bilanciato dall'elevazione della pena massima per accedere al procedimento nella misura di anni cinque di reclusione soli o congiunti con pena pecuniaria.

Dall'esame dell'assetto normativo una prima considerazione appare davvero pertinente: se si vuole mantenere - come sembra necessario - una perfetta simmetria fra patteggiamento minor e patteggiamento maior, è necessario inferirne che è a quest'ultimo che occorre riferirsi come lo specimen del patteggiamento, pure perché le novazioni più significanti concernono entrambi gli istituti (si pensi al nuovo regime della confisca e della revisione); cosicché non pare che il sistema degli incentivi apprestati per il solo patteggiamento infrabiennale (si allude al regime delle sanzioni sostitutive, all'esenzione dal pagamento delle spese processuali, all'inapplicabilità delle pene accessorie e delle misure di sicurezza personali, all'estinzione del reato) valgano a delineare un sistema in cui, prevalendo le differenze sulle affinità, ci si trova in presenza di fenomeni profondamente differenziati; al contrario, sono proprio le affinità che designano i due istituti, non soltanto per il comune schema negoziale che ne è alla base, ma per l'applicazione della riduzione di pena, per l'irrelevanza della costituzione di parte civile salvo il pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile, per la non menzione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale, per l'inefficacia della sentenza nei giudizi civili e amministrativi diversi dai giudizi disciplinari, per l'azionabilità della revisione e per il regime più rigoroso riservato alla confisca.

15. Fatte queste prime precisazioni, va - ancora una volta - ricordato come il trasferimento dall'art. 448 c.p.p. all'art. 444 c.p.p., comma 2, del criterio di congruità della misura della pena rappresenta un elemento che, per quanto direttamente scaturente dalle statuizioni della sentenza costituzionale n. 313 del 1990, viene ad acquistare una valenza davvero designante proprio se preordinata a collegarsi all'elevazione della pena condizionante l'accesso al procedimento in esame.

L'apparente omogeneità del "nuovo" patteggiamento sembrerebbe restare subito compromessa dalla previsione di talune esclusioni oggettive e soggettive perché possa essere instaurata la procedura; il tutto se e sempreché la pena applicata superi i due anni di reclusione.

L'elevazione del tetto di pena per l'introduzione del rito previsto dall'art. 444 c.p.p. e seguenti non sembrerebbe, infatti - come è stato rilevato in dottrina - assumere una designazione meramente quantitativa se posta in relazione con l'art. 111 Cost., comma 4, solo osservando che l'elusione del principio del contraddittorio nella formazione della prova rischia di ribaltare il rapporto regola-eccezione per una parte da definire addirittura prevalente delle regiudicande penali. Una constatazione che, peraltro, non inficia in modo decisivo la tenuta costituzionale dell'istituto nel suo complesso. Non a caso, infatti, la Corte costituzionale, chiamata a decidere della legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dell'art. 444 c.p.p. ha dichiarato non fondata la relativa questione, precisando come la sottrazione al giudizio ordinario della cognizione di diversi reati di notevole gravità e la paventata riduzione del sistema penale e processuale "a un luogo di negoziazione che svilisce la funzione giurisdizionale", non integra l'elusione del canone della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, trasformando in principio generale l'eccezione prevista dall'art. 111 Cost., comma 5. Ha osservato la Corte che il sistema protettivo predisposto dal legislatore nel delineare la disciplina del nuovo patteggiamento, mediante la predisposizione di preclusioni oggettive e soggettive in relazione alla gravità dei reati ed ai casi di pericolosità qualificata dell'imputato, oltre che in considerazione della non operatività di importanti effetti premiali, consentono di ritenere che la scelta di dilatare l'area di incidenza dell'istituto rappresenta la risultante della discrezionalità del legislatore, certo non esercitata in modo irragionevole (Corte costituzionale, sentenza n. 134 del 2003).

16. Dalla lettura del complessivo sistema normativo risultante dalla L. n. 134 del 2003 ne emerge comunque un assetto unitario, contrassegnato da talune varianti non decisive per inferirne una sorta di asimmetria del rito, solo considerando la prevalenza delle identità piuttosto che delle divergenze, secondo un modello entro il quale il concomitante profilo teleologico costituisce la conferma (pure al di là della significativa sistemazione topografica, non a caso caratterizzata da un'accentuata

unitarietà) dell'esigenza di una unitaria qualificazione assiologica della procedura speciale dell'applicazione di pena su richiesta.

Le varianti, in ogni caso, non incidendo né sulla struttura né sulla funzione della pena patteggiata, non paiono dotate di valore così esponenziale da comportare una lectio strettamente condizionata alla misura dei "benefici" apprestati dal legislatore. Del resto, pur dovendosi assegnare all'innalzamento della pena "patteggiabile" una valenza non esclusivamente quantitativa se rapportata alla normativa complementare che costituisce parte di predominante rilevanza ermeneutica del novum, la struttura negoziale ed i modelli di controllo sono identici sia per l'editio minor (olim, la sola disciplinata) sia per l'editio maior.

Né l'elevazione della pena patteggiabile può determinare decisivi squilibri rispetto al patteggiamento delineato ante riforma salvo a cadere in suggestioni interpretative, come tali sprovviste di effettiva forza ermeneutica, utilizzando criteri di verifica basati esclusivamente sulla misura della pena; anche se, proprio a tale elevazione - che pure non è in grado di rendere disomogenee le due editiones - non può corrispondere una qualche presa di distanza da linee interpretative che assegnano all'applicazione della pena un contenuto negoziale prevalente rispetto alla funzione giurisdizionale in cui si concretizza l'opera di controllo sulla "legalità" (intesa l'espressione in senso ampio) dell'accordo pure alla stregua del precetto dell'art. 27 Cost., comma 3, al quale l'art. 444 c.p.p. fa ora - sia pure implicito - richiamo.

17. Come si è accennato, il patteggiamento consta di un regime premiale comune ad entrambi gli istituti e di un regime premiale conseguente al solo patteggiamento da cui derivi l'applicazione di una pena non superiore a due anni di reclusione soli o congiunti con pena pecuniaria.

Quanto al primo, gli snodi cruciali sono rappresentati dalla riduzione di un terzo della pena indicata dalle parti, dall'irrelevanza della costituzione di parte civile salvo il pagamento delle spese sostenute dalla parte civile stessa, dall'inefficacia della sentenza nei giudizi civili o amministrativi, con esclusione del giudizio disciplinare, a norma dell'art. 653 c.p.p., comma 1 bis.

Ferma, quindi, l'unitarietà dell'istituto e l'incidenza delle "novelle" del 1999 e del 2001, non può, in primo luogo, sfuggire come l'innalzamento della pena patteggiabile ad anni cinque di reclusione (con in più, le preclusioni della possibilità di accesso al rito cui si è or ora accennato) imponga una verifica dell'effettiva portata precettiva dello ius novum, proprio muovendo dal modello di equiparazione ora trasferito nel precetto dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis. L'aspetto qualitativo sembra, infatti, precedere, secondo l'opzione simmetrica cui queste Sezioni unite ritengono di uniformarsi - in un panorama entro il quale valore complementare assumono, da un lato, la dissoluzione degli approdi giurisprudenziali in tema di accesso alla revisione e, dall'altro lato, il nuovo regime della confisca, peraltro già introdotto da talune leggi speciali - il profilo concernente il tetto di pena per accedere alla procedura.

Ma, per restare ad un tema del tutto intrinseco alla disciplina dell'applicazione di pena su richiesta, assume subito rilievo dirimente la prosecuzione dell'assetto normativo rimodellato già nel 1999, laddove ci si riferisce alla pena "irrogata"; un'espressione che, tecnicamente intesa, lungi dall'esprimere un mero dato nominalistico, sembra coordinarsi strettamente al regime di equiparazione ed ai modelli complementari che rendono la sentenza di applicazione della pena una sentenza di condanna, salvo il regime derogatorio di cui all'art. 445 c.p.p., comma 1 bis.

Può dirsi così che mentre la pena "applicata" esprime il contrassegno della specialità del rito, la pena "irrogata" designa la risultante del principio di equiparazione reso palese - nell'ineludibile unitarietà dell'istituto - dall'applicazione, nell'editio maior, di un regime che non può che conseguire da una sentenza di condanna, e che si concentra nella condanna alle spese del procedimento e nell'applicazione delle misure di sicurezza.

Il quadro che ne discende, anche in forza dell'elevazione della pena che legittima l'accesso al rito, induce, dunque, ad assegnare valore esclusivamente normativo al principio di equiparazione ed impone di ritenere la stretta interpretazione delle varianti che compongono il regime derogatorio.

18. Nel nuovo sistema decisamente più consistenti sono gli incentivi che rendono accattivante il ricorso all'editio minor, considerata l'applicabilità delle sanzioni sostitutive (secondo i ritocchi apportati dalla L. n. 134 del 2003, art.), l'esenzione dal pagamento delle spese processuali, l'inapplicabilità delle pene accessorie e delle misure di sicurezza con eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p., l'estinzione del reato se nel termine di cinque anni, quando la condanna concerne un delitto ovvero di due anni quando la condanna concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. Conseguendone l'estinzione di ogni effetto penale e, se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una sospensione condizionale della pena.

Ne consegue che l'editio maior comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali, l'applicazione delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un'arte, interdizione legale, interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, la decadenza dalla potestà dei genitori e la sospensione dall'esercizio di essa, la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, la pubblicazione della sentenza di condanna, secondo i modelli rispettivamente indicati dagli artt. 28, 30, 32 c.p., art. 32 bis c.p., art. 32 ter c.p., artt. 34 e 35 c.p., art. 35 bis c.p., art. 36 c.p. oltre ad alcune ipotesi extravaganes) e delle misure di sicurezza, compresa la confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p. 19. Come si è già fatto cenno, tra le prescrizioni in peius derivanti dalla "novellazione" (altri effetti dello stesso tipo saranno presi in esame analizzando il complessivo assetto normativo derivante dalle innovazioni introdotte dalla L. n. 134 del 2003) è l'eliminazione di ogni limite all'applicazione della confisca (un effetto comune alla editio minor ed all'editio maior) circoscritta, nel sistema originario del c.p.p. 1988 alle ipotesi indicate nell'art. 240 c.p.p., comma 2. Cosicché al verificarsi del presupposto per la confisca obbligatoria o di quella facoltativa il giudice è tenuto ad applicarla, a prescindere dall'intervenuto accordo delle parti sul punto; così uniformandosi la disciplina dell'ablazione della res a quella stabilita per il giudizio ordinario e per gli altri giudizi speciali.

La soppressione dell'effetto premiale sancito dalla normativa abrogata in tema di misure di sicurezza non può giustificarsi altrimenti che in funzione di una più penetrante assimilazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, tale comunque da imporre il regime di equiparazione in termini di stretta interpretazione, solo considerando che il prodotto il profitto e il prezzo del reato sul piano dell'accertamento sono assoggettati, per la ontologica derivazione dal fatto commesso, ad una decisione dalla quale è, con una qualche difficoltà, possibile intravedere una verifica corrispondente a quella di una sentenza in ipotesi di responsabilità. Il tutto, peraltro, in presenza di un diritto vivente decisamente contrario ad un'interpretazione "estensiva" dell'art. 445 c.p.p. ante riforma e di significativi approdi normativi raggiunti - anche in materia di confisca disposta a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta - da leggi speciali.

20. Come si è già detto, le Sezioni unite di questa Corte, sul presupposto della ontologica diversità della sentenza che applica la pena su richiesta rispetto alla sentenza di condanna, per l'assenza nella prima di un accertamento del reato e di un giudizio di colpevolezza, hanno escluso che la pronuncia emessa a norma dell'art. 444 c.p.p. e seguenti, sia assoggettabile al giudizio di revisione, sul presupposto che sono soggette a tale mezzo di impugnazione solo le sentenze di condanna con accertamento pieno ed incondizionato dei fatti e delle prove (Sez. un., 25 marzo 1998, Giangrasso).

Proprio alla stregua di tale pronuncia, la L. 12 giugno 2003, n. 134, ha interpolato l'art. 629 c.p.p., comma 1, assoggettando a revisione anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Se l'inserimento nel "pacchetto" riformulatorio dell'istituto del patteggiamento pare la risultante della elevazione della pena che può essere oggetto di accordo e delle conseguenze derivanti dall'utilizzazione del modello che si è denominato editio maior, il fatto, però, che il mezzo

straordinario di impugnazione abbia coinvolto l'intero istituto - una soluzione da ritenere necessitata non solo per intuibili ragioni sistematiche, ma anche per mantenere un'intrinseca razionalità all'istituto stesso - ha riproposto le problematiche circa la natura della sentenza che applica la pena soprattutto considerando l'incidenza sul postgiudicato della revisione.

Ed a tale stregua non può che concludersi nel senso che il ricorso a tale mezzo straordinario di impugnazione - il cui effettivo perimetro di operatività non ha ancora trovato un rassicurante assestamento - rappresenta il sintomo più chiaro della necessità di un ritorno al regime della equiparazione in termini di assoluto rigore ermeneutico.

Una tale conclusione, peraltro, non implica un processo di vera e propria identificazione tra i due tipi di pronuncia, ma sta univocamente a significare che il regime di equiparazione, ora codificato alla stregua della normativa complementare più volte menzionata, non consente di rifuggire dall'applicazione di tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna che non siano categoricamente escluse.

Già i primi apporti ermeneutici di questa Corte Suprema sembrano sottrarsi dalla qualificazione della decisione che applica la pena come sentenza di condanna, con conseguenti riverberi quanto alla motivazione, dovendosi ritenere sul punto ancora pienamente operanti gli approdi interpretativi della sentenza Di Benedetto. E' chiaro che proprio l'accesso alla revisione costituisce, per i casi previsti dall'art. 630 c.p.p. e per meccanismi operanti soprattutto in sede di ammissibilità dall'art. 634 c.p.p., uno dei profili che potrebbero indurre ad una soluzione debordante dai precedenti risultati interpretativi di queste Sezioni unite.

In proposito, una recente decisione, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 629 c.p.p. (forse, peraltro erroneamente chiamato in causa alla stregua del *petitum* perseguito dal ricorrente) eccepita sul presupposto che la sentenza che applica la pena su richiesta, in forza della novella normativa che consente la revisione, va qualificata come vera e propria sentenza di condanna, alla cui base deve, dunque sussistere un pieno accertamento di responsabilità.

La Corte ha considerato una forzatura l'interpretazione proposta evidenziando un dato letterale esplicitato dalla disposizione dell'art. 629 c.p.p., ritenendolo decisivo. Tale precetto disgiunge, in riferimento alla revisione, le sentenze di condanna dalle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 2, perché le menziona raccordate dalla particella "o", mostrando di avere ben presente che la sentenza di applicazione della pena su richiesta non è una decisione "di condanna", ma è soltanto ad essa equiparata. L'equiparazione alle sentenze di condanna giustifica l'assoggettamento alla revisione e non fa della sentenza di patteggiamento una sentenza di condanna in senso proprio. Anche qui l'affermazione che la sentenza di patteggiamento non afferma la responsabilità in ragione della struttura negoziale del rito, nel quale l'imputato esonera l'accusa dalla prova dei fatti addebitati nell'imputazione assume valore dirimente, con la conseguenza che la motivazione è sufficientemente formata con l'indicazione delle valutazioni sulla sussistenza del consenso delle parti, sull'insussistenza delle condizioni in presenza delle quali deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanze, e sulla congruità della pena (Sez. VII, 4 marzo 2004, Anizi).

Una soluzione, quella ora ricordata, che sembra però trascurare le effettive caratteristiche distintive della sentenza di patteggiamento rispetto alla sentenza di condanna alla quale la prima è, pur sempre (soltanto) equiparata. Cosicché il dato letterale, vale a dire, l'uso della disgiunzione "o" nella giustapposizione delle sentenze di condanna alle sentenze di patteggiamento all'interno della previsione dell'art. 629 c.p.p., è assolutamente irrilevante sia perché la stessa particella disgiuntiva era utilizzata per legare le sentenze di condanna al decreto penale che è anch'esso provvedimento di condanna sia perché il legislatore del 2003, inserendo le più volte richiamate innovazioni, tra le quali la revisione, sembra assegnare proprio a tale mezzo di impugnazione una rilevanza davvero esponenziale. Così ancorando il disposto dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis alla sua effettiva valenza

precettiva sia perché l'interpolazione dell'art. 629 c.p.p. viene a configurarsi come una sorta di interpretazione autentica del previgente art. 445 c.p.p., comma 1, ultimo periodo, alla stregua delle conclusioni delle Sezioni unite circa l'inapplicabilità al patteggiamento dell'istituto della revisione sia perché l'accesso a tale mezzo di impugnazione, rappresentando una vicenda costituzionalmente obbligata, si giustifica solo alla stregua delle prese di posizione di questa Corte. Resta, peraltro, aperta la problematica - in ordine alla quale il Collegio non è stato chiamato a pronunciarsi - circa i criteri di adattamento della revisione ad un regime che, almeno in sede cognitoria, mantiene quale regola di giudizio, ai fini del proscioglimento, la disposizione dell'art. 129 c.p.p. 21. Le considerazioni che precedono conducono conseguentemente a ritenere che il regime di equiparazione, ricondotto al suo rilievo letterale, oltre che alle esigenze teleologiche perseguite dal legislatore, che ne costituiscono il necessario momento complementare, impediscano a queste Sezioni unite, per tornare al quesito interpretativo sottoposto al vaglio della Corte, di proseguire nella linea ermeneutica delineata dalle tre più volte richiamate decisioni, stando alle quali la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, nell'ipotesi in cui il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, non opera nel caso in cui al condannato stesso sia stata irrogata una pena in forza di una sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p. e seguenti.

Ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 3, va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: "la sentenza emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444 c.p.p. e segg. poiché è, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, equiparata, "salvo diverse disposizioni di legge a una pronuncia di condanna" costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa". 22. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006